



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 5283

Turi, 17 marzo 2020

TRASMISSIONE: consegna a mano (posta interna)

Ai RESPONSABILI di SETTORE

E p.c.

AI SINDACO

All'ASSESSORE al PERSONALE

SEDE COMUNALE

OGGETTO: **DIRETTIVA - Adozione misure dirette al contenimento della presenza fisica dei dipendenti negli uffici comunali -**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 e 1° marzo 2020 recanti «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 702/2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- l'art. 4 del DPCM 1.03.2020 rubricato *"Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale"*, nel quale è disposto che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020"*;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo al 25 marzo;

Viste:

- la Direttiva n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020"*;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 del 12/03/2020, ad oggetto *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

Evidenziato che:

- dopo l'emanazione della direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il quadro normativo, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, ha visto l'adozione del DPCM 9 marzo 2020 con cui, tra l'altro, è disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020;
- successivamente, in data 12 marzo 2020, è stata emanata la direttiva n. 2 in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- sin dalla entrata in vigore del DPCM 08 marzo 2020 è stato raccomandato ai datori di lavoro pubblici (art. 1, comma 1, lett. e)) di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, durante il periodo di efficacia dello stesso decreto, fermo restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, per la durata dello stato di emergenza dichiarata (per sei mesi dalla data del provvedimento) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- con le previsioni contenute nel DPCM del 11 marzo, all'art. 1, comma 6, è disposto che le attività sono svolte in via ordinaria in modalità agile, fatte salve le sole attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
- la Direttiva n. 2/2020, nel punto 3 rubricato *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa"* ha previsto che *"In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020."*

- le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna. Quindi, le stesse devono adoperarsi affinché sia limitata la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
- il Comune di Turi, al fine di consentire l'applicazione, nel periodo di emergenza sanitaria, della modalità del lavoro agile ai dipendenti degli uffici dove non è richiesta necessariamente la presenza fisica, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13 marzo 2020 ha approvato il "*Regolamento temporaneo per l'adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19*";
- al fine di adottare tutte le misure necessarie per ridurre la presenza fisica dei dipendenti nei diversi uffici comunali e di evitare il loro spostamento, con Ordinanza sindacale n. 10 del 16.03.2020, prot. n. 5227, sono state individuate le attività dell'Ente ritenute "*indifferibili da rendere in presenza*";

Da quanto detto, emerge la necessità

CHE le SS.LL., nell'esercizio dei propri poteri datoriali e in relazione alle particolari esigenze di servizio di ciascun Settore, **adottino gli opportuni provvedimenti diretti a ridurre al minimo la presenza dei dipendenti negli uffici di rispettiva competenza**, tenendo in debita considerazione la distinzione tra:

- attività strettamente connesse all'emergenza epidemiologica;
- attività indifferibili da rendere in presenza;
- attività per le quali non è indispensabile la presenza fisica del dipendente per le quali è possibile autorizzare la modalità del lavoro agile (cd. *smart working*) compatibilmente con mezzi e strumenti a disposizione dell'Ente.

Per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, dovranno essere adottati strumenti alternativi quali, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, nonché delle ferie, in modo prioritario di quelle pregresse, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Resta inteso che, laddove possibile, anche per le attività strettamente connesse all'emergenza epidemiologica e indifferibili da rendere in presenza, si può far ricorso alla rotazione tra i dipendenti nella fruizione di ferie d'ufficio.

Si confida nella tempestiva e puntuale applicazione della presente Direttiva, compatibilmente con le specifiche esigenze di servizio di ciascun Settore.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE


